

CITTÀ DI
VENEZIA



Area Polizia Locale
Sicurezza del Territorio

OGGETTO: Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia – San Polo - Campo San Rocco in occasione del concerto per le celebrazioni della Festa di San Rocco 16 agosto 2021. **Ordinanza dirigenziale.**

IL VICE COMANDANTE

Pemesso che il Sig. Franco Posocco in qualità di “Guardian Grando della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco”, ha richiesto con istanza prot. n. 2021/287610 l’occupazione di suolo pubblico per il giorno 16 agosto 2021 al fine di svolgere un concerto con entrata ad invito;

Vista l’autorizzazione prot. n. 2021/372701 del 12 agosto 2021 con la quale il Comune di Venezia ha concesso l’occupazione di suolo pubblico di mq 450, in Campo San Rocco, per lo svolgimento del concerto in occasione delle celebrazioni per la Festa di San Rocco;

Tenuto conto della necessità, per l’esecuzione del concerto, per la tutela della sicurezza delle persone e la regolarità dei flussi pedonali, di disporre la chiusura del Campo suddetto con conseguente deviazione del flusso pedonale;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

Visto l’art.107 del decreto legislativo n.267 del 18.08.200 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l’art.17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

ORDINA

nella giornata del 16 agosto dalle ore 19:00 alle ore 23:00 e comunque sino al termine della manifestazione, la chiusura al pubblico passaggio del Campo San Rocco al fine di permettere lo svolgimento del Concerto in occasione delle celebrazioni per la festa di San Rocco. Il flusso pedonale verrà deviato verso Calle del Castel Forte, Sottoportico della Scuola e Calle Fianco la Scuola.

Le deviazioni della circolazione pedonale e la chiusura dell’area del concerto saranno a carico della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco.

Al termine del Concerto i luoghi dovranno essere ripristinati al fine di consentire il libero transito pedonale.

Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n.50 convertito con legge 20 maggio 2003 n.116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

L'ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni.

Il Vice Comandante
Maria Teresa Maniero
(documento firmato digitalmente)